



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

Oggetto: indicazioni operative per lo svolgimento della prova orale a distanza relativamente alla prima e alla seconda sessione dell'anno 2023 degli esami di abilitazione per le professioni di Dottore Commercialista, Esperto Contabile, prove integrative per Revisore Legale – Università di Camerino.

IL RETTORE

VISTA la legge 8 dicembre 1956 n. 1378 relativa agli esami di Stato di abilitazione professionale;

VISTA la legge 31 dicembre 1962 n. 1866;

VISTO il Regolamento degli esami di Stato all'esercizio delle professioni, approvato con D.M. 9 settembre 1957 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA l'Ordinanza ministeriale numero 470 del 17/05/2023, con la quale sono stati indetti gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Dottore Commercialista, Esperto Contabile e le prove integrative per l'abilitazione alla professione di Revisore Legale - anno 2023;

RICHIAMATO il Bando di concorso per gli esami di abilitazione professionale emanato con Decreto Rettoriale 154/2023, Prot. n. 34833 del 23/05/2023;

RICHIAMATO il Bando di concorso per l'espletamento delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della Revisione Legale emanato con Decreto Rettoriale 155/2023, Prot. n. 34834 del 23/05/2023;

DECRETA

Art. 1

La prova dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di Dottore Commercialista, Esperto contabile e le prove integrative per l'abilitazione alla professione di Revisore Legale, con riferimento alla prima e alla seconda sessione dell'anno 2023, si svolgerà a distanza e in forma orale, attraverso l'utilizzo di strumenti di connessione audio-video e con procedure e tecnologie che dovranno garantire:

-l'identificazione del candidato mediante la verifica del documento di riconoscimento in corso di validità;

-la riservatezza dei dati del candidato;

-la forma pubblica della seduta d'esame, permettendo l'accesso virtuale alla visione e all'ascolto della prova orale, anche agli altri candidati con il microfono e la videocamera non attivati che, allo scopo, vengono autorizzati dal Presidente della Commissione. Sarà poi il Presidente della commissione che provvederà ad attivare il microfono e la videocamera del candidato che si appresta a sostenere l'esame;

- la qualità ed equità della prova;



- che la durata della prova sia idonea alla valutazione e all'accertamento delle competenze professionali del candidato;
- la contemporaneità e la riservatezza delle decisioni prese dalla Commissione;
- la sicurezza dei dati e delle informazioni riguardanti tutti i partecipanti, ai sensi del GDPR 679/2016 e del D.lgs. 196/2003;
- la corretta verbalizzazione del voto finale.

Ciascun candidato è tenuto, nel suo stesso interesse, a prendere visione delle presenti indicazioni operative che verranno pubblicate nelle pagine del sito istituzionale, dedicate agli esami di Stato.

Art. 2

La prova orale a distanza, così come previsto nella citata ordinanza ministeriale, verterà su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di accertare l'acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.

Art. 3

Ogni commissario, per l'espressione della valutazione del candidato, è tenuto a seguire la normativa degli esami di stato riferita alle singole categorie professionali.

Art. 4

Partecipazione candidati con disabilità, invalidità e con diagnosi di DSA

La prova è organizzata tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con certificazione di invalidità, di disabilità a norma dell'articolo 16 della Legge n. 104/1992 e dei candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla Legge n. 170/2010.

I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla Legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla Legge n. 170 del 2010, per poter beneficiare nello svolgimento della prova di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi, dovranno caricare nella propria area personale del database Esse3 utilizzato per le iscrizioni, entro la data di scadenza delle domande

(23 giugno 2023 per la prima sessione – 20 ottobre 2023 per la seconda sessione):

- **la documentazione medica**, scansionata secondo le indicazioni presenti nelle pagine: in caso di disabilità: <https://disabili.unicam.it/certificazione-richiesta/disabilit%C3%A0-certificazione-richiesta>

in caso di Disturbi specifici dell'apprendimento: <https://disabili.unicam.it/certificazione-richiesta/disturbi-specifici-dell%E2%80%99apprendimento-certificazione-richiesta>

- **la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e l'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili**, i cui modelli sono presenti ai seguenti link:

in caso di disabilità: <https://disabili.unicam.it/certificazione-richiesta/disabilit%C3%A0-certificazione-richiesta>

in caso di Disturbi Specifici dell'Apprendimento: <https://disabili.unicam.it/certificazione-richiesta/disturbi-specifici-dell%E2%80%99apprendimento-certificazione-richiesta>



- **la domanda di richiesta ausili e/o tempo aggiuntivo**, presente al seguente link <https://disabili.unicam.it/node/113>

L'Ateneo provvederà alle necessità correlate alla richiesta formulata, adottando tutte le misure necessarie previste per legge a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati, tenendo anche conto di quanto di seguito specificato:

- a) il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla Legge n. 104 del 1992, dovrà, nel termine sopra indicato, presentare all'Ateneo, ai fini dell'organizzazione della prova, la certificazione rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo e la percentuale di invalidità e/o ed il grado di handicap riconosciuto. Il candidato ha diritto ad un **tempo aggiuntivo non eccedente il 50%** in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova di ammissione ed eventuali ausili strettamente connessi al tipo della propria disabilità.
- b) il candidato con DSA di cui alla Legge n. 170 del 2010, dovrà, nel termine sopra indicato, presentare all'Ateneo, la diagnosi di DSA. In aderenza a quanto previsto dalle "linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al Decreto ministeriale 12 luglio 2011 prot. n. 5669, ai candidati con DSA è concesso un **tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30%** in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. Solo in caso di particolare gravità certificata del DSA, l'Ateneo può consentire, al fine di garantire pari opportunità nell'espletamento della prova stessa, l'utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica o affiancamento di un lettore scelto dall'Ateneo. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di tre anni oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita rilasciata da strutture sanitarie locali o da Enti e professionisti accreditati presso il servizio sanitario regionale. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulari; tavola periodica degli elementi; mappe concettuali; personal computer, tablet, smartphone ed altri strumenti similari.

I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, dovranno caricare nella propria area personale del database Esse3 la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese, entro la data di scadenza di presentazione della domanda.

Gli Organi di Ateneo incaricati di esaminare le certificazioni di cui ai commi precedenti accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.

Per informazioni, consultare la pagina <https://disabili.unicam.it/> o scrivere a servizio.disabilidsa@unicam.it

Art. 5

E' fatto assoluto divieto a chiunque, ad esclusione della Commissione esaminatrice, registrare per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi tipologia, l'audio, il video o l'immagine della seduta a distanza e di diffondere gli stessi in qualsivoglia modo siano stati ottenuti.



I comportamenti non conformi a quanto prescritto costituiscono violazione al “Codice Etico e di Comportamento” dell’Ateneo e potranno essere perseguiti a norma di legge.

Art. 6

Lo svolgimento a distanza degli esami di Stato in forma orale avrà luogo collegandosi, per ciascuna professione, all’indirizzo web indicato nelle pagine del sito istituzionale dedicate agli esami di Stato.

Art. 7

Il calendario delle prove è stabilito dal Presidente della Commissione esaminatrice.

Il candidato predispone la postazione di esame dotandosi di un dispositivo (pc o smartphone) munito di telecamera e microfono posti su di un tavolo sul quale sono posizionati esclusivamente il documento di identità e altro materiale autorizzato dalla Commissione e necessario allo svolgimento della prova.

La Commissione procede con l’identificazione del candidato attraverso il confronto con la foto di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Il candidato convocato attiva il microfono e la videocamera del proprio dispositivo, mostra alla Commissione l’assenza di persone che possano suggerire e/o di dispositivi, appunti, testi e materiali non autorizzati, pena l’esclusione immediata dalla prova nell’eventualità ciò venga disatteso.

I componenti della Commissione d’esame possono visualizzare contemporaneamente il candidato e il desktop del dispositivo utilizzato.

La Commissione procede con le domande e il candidato è tenuto a rispondere guardando la telecamera e mantenendo le mani nell’inquadratura. Nel caso in cui lo svolgimento dell’esame richieda l’utilizzo di ausili di scrittura o di altro tipo autorizzati dalla Commissione, la telecamera del dispositivo dovrà riprendere nell’inquadratura il piano di lavoro e le mani del candidato.

Nel caso di perdita di connessione o di interruzioni ripetute, la Commissione valuterà e si esprimerà in merito alla validità della prova.

La Commissione, al termine della prova, dopo aver disattivato la modalità audio e video della seduta a distanza, si riunisce per valutare la prova d’esame.

Si procede poi con il candidato successivo, ripetendo la procedura.

Art. 8

Le predette indicazioni operative possono essere riadattate, a cura della Commissione esaminatrice, a fronte di esigenze specifiche, dichiarate dal candidato per mancanza di risorse tecnologiche adeguate, fermo restando, per il candidato, il requisito essenziale e necessario di capacità di accesso ad Internet e il possesso di almeno un dispositivo video e microfono, nel rispetto dei principi enunciati all’art. 1.

Art. 9

Con riferimento alla prima sessione dell’anno 2023, il candidato che:

- non garantirà il collegamento ad Internet;



- salvo giustificati motivi, si renderà irreperibile nel giorno e nell'orario della prova; sarà considerato assente alla prima sessione degli esami di Stato per l'anno 2023. Potrà chiedere l'ammissione alla seconda sessione dell'anno 2023 presentando, a tal fine, una nuova domanda entro la scadenza prevista, senza però ripetere i versamenti.

Con riferimento alla seconda sessione dell'anno 2023, il candidato che:

- non garantirà il collegamento ad Internet;
- salvo giustificati motivi, si renderà irreperibile nel giorno e nell'orario della prova; sarà considerato assente alla seconda sessione degli esami di Stato per l'anno 2023.

Art. 10

Gli esiti degli esami di Stato vengono riportati in apposito verbale, firmato dal Presidente della commissione. La segreteria degli esami di Stato provvede all'archiviazione di tutti i verbali e della documentazione prodotta.

Art. 11

Per quanto non previsto, si farà riferimento alla normativa vigente in materia di esami di abilitazione professionale.

Camerino

Il Rettore
Prof. Claudio Pettinari